

Codice A1903A

D.D. 11 febbraio 2016, n. 73

L.R. n. 56/77 s.m.i. – art. 26 comma 8 – Comune di Savigliano (Cn) – Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di una grande struttura di vendita - Societa' DIMAR S.p.A. – Autorizzazione.

Vista l'istanza presentata dalla Società DIMAR s.p.a. con sede in Cherasco (CN), Fraz. Roreto, Via Cuneo n. 34, – C.F. n. 00294760046, in data 30 settembre 2015 (prot. Regione Piemonte n. 14895/A19030A) e relativa documentazione integrativa conservata agli atti di questo ufficio, tendente ad ottenere la preventiva autorizzazione regionale al fine del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un centro commerciale sequenziale – tipologia G-CC1, nel Comune di Savigliano (CN), Via Torino, con superficie lorda di calpestio complessiva di mq 9.189 e superficie di vendita complessiva di mq 5.963;

atteso che in data 4 febbraio 2016, acquisita tutta la documentazione necessaria e conservata agli atti di questo ufficio, è stata avviata la fase istruttoria di competenza al fine del rilascio della presente autorizzazione per il centro commerciale in oggetto;

rilevato che:

- l'art. 26 comma 8 della L.R. n. 56/77 s.m.i., prevede, nel caso di insediamenti commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a 8.000 mq, come nel caso in specie, che il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi sia subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo e a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 ovvero della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 9 del citato art. 26 della L.R. n. 56/77 s.m.i., nel titolo abilitativo edilizio, nella convenzione o atto unilaterale che disciplinano l'intervento dovranno essere precisate:
 - la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
 - la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
 - le superfici a magazzino e deposito;
 - le superfici destinate alle attività accessorie;
 - le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali di servizio;
 - le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;
 - le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;
 - i parcheggi privati ai sensi della L. n. 122 del 24.03.1989 e le superfici destinate a carico e scarico merci;
 - in particolare devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità, verificati ai sensi dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione;
 - ogni ulteriore elemento previsto dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i..

Preso atto che:

- secondo le tavole progettuali trasmesse in data 30 settembre 2015 (14895/A19030A), sulla base delle quali è stata fatta la valutazione istruttoria, l'intervento in esame prevede la realizzazione di un centro commerciale sequenziale in una localizzazione L2. L'edificio si svilupperà su un piano unico fuori terra con struttura in c.a. e carpenteria metallica. L'intervento in progetto presenta le seguenti caratteristiche progettuali:
 - o la superficie lorda di calpestio è complessivamente pari a mq. 9.189;
 - o la superficie destinata alla vendita è complessivamente pari a mq. 5.963 situata tutta al piano terra:
 - mq 2.700 destinati ad una grande struttura di vendita alimentare e non alimentare (G-SM1)
 - mq 1.800 destinati ad una media struttura di vendita non alimentare (M-SE3);
 - mq 1.463 destinati ad una media struttura di vendita non alimentare (M-SE3);
 - o la superficie destinata a magazzino è complessivamente pari a mq 942,50 situata al piano terra di cui:
 - mq 587,90 afferenti la grande struttura di vendita alimentare e non alimentare;
 - mq 354,60 afferenti le medie strutture di vendita;
 - o la superficie destinata ad attività accessorie (zone di lavorazione, servizi igienici, galleria, uffici, disimpegni, ecc...) è complessivamente pari a mq 1.956,71;
 - o la superficie destinata ad attività di servizio (somministrazione) è complessivamente pari a mq 103,14;
 - o la superficie destinata a carico/scarico merci è pari a mq 1.831;
 - o la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico è pari a complessivi mq 10.501 di cui: mq 9.003 pari a n. 317 posti auto situati a raso, destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico e mq 1.498 di superficie destinata a verde pubblico;
- l'area di intervento, di cui al foglio 13 mapp. 2629, 2627, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2581, 2634, 2635, 2636, 2637, e 2638 secondo il PRGC vigente nel Comune di Savigliano, approvato con D.G.R. n. 34-14750 del 14/02/2005 ai sensi della l.r. n. 56/77 s.m.i., ricade in area per impianti terziari esistenti confermati e di completamento – T1.2 – D.U.5;
- la Commissione Edilizia del Comune di Savigliano ha espresso parere favorevole rispetto alla congruità dell'intervento, pratica edilizia n. 2015/84, nella seduta del 09.09.2015;
- in data 4 novembre 2010 (prot. n. 8354/DB1701) la Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/98 e art. 3 della L.R. n. 28/99, ha deliberato positivamente sulla richiesta di autorizzazione amministrativa della Società AURIGA s.r.l. per l'attivazione di centro commerciale sequenziale – tipologia G-CC1, avente una superficie di vendita complessiva pari a mq 5.963 nel Comune di Savigliano, Via Torino, localizzazione L.2., così composto: mq 2.700 destinati ad una grande struttura di vendita alimentare e non alimentare (G-SM1), mq 3.263 complessivi destinati a due medie strutture di vendita non alimentari (M-SE3);
- come disposto nella Deliberazione della Conferenza dei Servizi sopra citata, il rilascio dell'autorizzazione oggetto del presente atto dovrà essere subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - o all'acquisizione del nominativo del preposto abilitato alla vendita dei generi alimentari;
 - o sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della società Auriga s.r.l. alla corresponsione quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.03.2006, dell'importo di Euro 173.302,70 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i.) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente; dovrà altresì contenere l'obbligazione alla corresponsione dell'onere aggiuntivo da parte della Società Auriga s.r.l. ai comuni beneficiari all'attivazione del centro commerciale;
 - o il centro commerciale dovrà essere composto dagli esercizi autorizzati i quali dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti tra loro con pareti continue prive di qualunque interruzione,

quali porte, uscite di sicurezza e tornelli, ecc. ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/99. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98;

o all'obbligo dell'acquisizione della verifica di impatto ambientale prevista dall'art. 10 della L.R. n. 40/98;

o l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra eventuali altri insediamenti commerciali, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della L.R. n. 56/77 s.m.i. da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L.2.;

o l'attivazione del centro commerciale è subordinata alla realizzazione di tutte le opere viarie in progetto che dovranno essere collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 56/77 s.m.i., per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 114/98, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti all'art. 25 degli indirizzi e dei criteri previsti all'art. 3 della L.R. n. 28/99 in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 (D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i), applicando il maggiore tra quelli previsti dallo stesso art. 21 al numero 3) del comma 1 e al comma 2;

- ai sensi dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., il fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive sopra descritte, calcolato secondo i parametri indicati in tabella, risulta essere pari a n. 432 posti auto corrispondenti a mq 11.232 e la sua osservanza, così come specificato nello stesso articolo, è obbligatoria, ovvero si deve intendere come un fabbisogno minimo inderogabile rispetto al quale qualsiasi diminuzione, anche realizzata in tempi successivi, comporta una proporzionale riduzione della superficie di vendita autorizzata, e pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta alla piena osservanza e vigilanza;

- il sopraindicato fabbisogno di posti a parcheggio e di superficie, in funzione della superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali ed ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ed ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., lo standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico, fatto salvo il rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3) della L.R. n. 56/77 s.m.i., è determinato nella misura del 50% del suddetto totale di posti a parcheggio e conseguente superficie, corrispondente a n. 216 posti auto pari a 5.616 mq;

- la dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali di cui all'art. 21 comma 1 sub 3) della L.R. n. 56/77 s.m.i., corrispondente all'80% della superficie lorda di pavimento (slp) del centro commerciale deve essere complessivamente pari a mq 7.351,20 e la dotazione minima obbligatoria di aree destinate a parcheggio pubblico non deve essere inferiore a mq 5.616 pari al 50% del fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., in quanto tale quota risulta superiore a mq. 3.675,60 (50 % della dotazione minima riferita alla slp di cui all'art. 21 della l.r. n. 56/77);

- la dotazione obbligatoria di parcheggi e autorimesse private ai sensi della L. n. 122/89 in relazione al volume dell'insediamento commerciale deve essere pari a mq 3.138.

Verificato che:

- in progetto la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico risulta complessivamente pari a n. 300 posti auto corrispondenti a mq 7.963 posti auto situati a raso, afferenti il centro commerciale

sequenziale e ciò soddisfa la prescrizione dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. e soddisfa altresì le prescrizioni dell'art. 21 comma 1 sub 3) della L.R. n. 56/77 s.m.i.;

- sono inoltre indicati nel progetto mq 3.756 corrispondenti a n. 132 posti auto situati a raso, destinati a parcheggi ed autorimesse private afferenti il centro commerciale sequenziale e ciò soddisfa il dettato della L. n. 122/89 e le prescrizioni dell'art. 25, comma 7 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. e tale quota è da considerarsi aggiuntiva alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico;

- la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico è pari a complessivi mq 10.501 di cui: mq 9.003 pari a n. 317 posti auto a raso (300 p.a. afferenti all'attività commerciale e 17 p.a. afferenti al direzionale), destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico e mq 1.498 di superficie destinata a verde pubblico, ciò soddisfa la prescrizione dell'art. 21 comma 1 sub 3) della L.R. n. 56/77 s.m.i. in relazione alla dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali;

- il Comune di Savigliano in seguito alla Deliberazione della Conferenza dei Servizi del 4 novembre 2010 (prot. n. 8354/DB1701), ha rilasciato in data 29.11.2010 alla Società Auriga s.r.l. autorizzazione amministrativa n. 1234 per l'apertura del centro commerciale sequenziale – tipologia G-CC1, con superficie di vendita complessiva pari a mq 5.963 e le autorizzazioni amministrative relative ai singoli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale;

- in data 24 novembre 2010 è stato sottoscritto atto unilaterale d'obbligo da parte della Società Auriga s.r.l. in cui si impegna a corrispondere a titolo di onere amministrativo aggiuntivo una somma complessiva pari a euro 173.302,70 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge per la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto commerciale esistente a favore del comune sede di intervento e dei comuni contermini;

- in data 31.12.2012 è avvenuto il trasferimento di proprietà dalla originaria società promotrice Auriga s.r.l. alla Società DIMAR s.p.a. con sede in Cherasco – Frazione Roreto, Via Cuneo 34;

- in data 02.04.2015 con Determinazione Dirigenziale n. 185 il progetto di realizzazione del centro commerciale oggetto del presente provvedimento, è stato escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1998 subordinandolo a specifiche progettuali che si intendono qui integralmente richiamate;

- in riferimento alla verifica dell'impatto sulla viabilità previsto dall'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 s.m.i. e in relazione ai contenuti dell'art. 26 comma 10 della L.R. n. 56/77 s.m.i., l'intervento è subordinato alle specifiche prescrizioni di cui alla Deliberazione della Conferenza dei Servizi del 4 novembre 2010 (prot. n. 8354/DB1701) che si intendono qui integralmente richiamate.

Dato atto, sulla base delle soluzioni progettuali proposte e di quanto formalizzato, che le prescrizioni contenute nel dispositivo della Deliberazione della Conferenza dei servizi prot. n. 8354/DB1701 del 04/11/2010 si ritengono soddisfatte.

Precisato che i titoli edilizi devono rispettare vincoli e prescrizioni di cui alla presente Determinazione, ed inoltre il Comune di Savigliano preliminarmente agli stessi, deve accertare il rispetto delle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, del Regolamento Igienico Edilizio, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., le norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. n. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 n. 236 s.m.i.

Precisato che ai sensi del comma 11 dell'art. 26 della L.R. n. 56/77 s.m.i. un eventuale ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso di cui al comma 9 del citato art. 26, superiori al dieci per cento della superficie lorda di pavimento originariamente

autorizzata, comportano obbligatoriamente l'acquisizione di una nuova autorizzazione urbanistica e la modifica della convenzione e dello strumento urbanistico esecutivo.

Dato atto che, nel rispetto della procedura di autorizzazione così come stabilita dal paragrafo 4 della Circolare del P.G.R. n. 13/CAE/URE del 03.05.1995, il procedimento istruttorio finalizzato al rilascio dell'autorizzazione regionale oggetto del presente atto, è stato espletato dal Settore Commercio e Terziario, nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 21 e 26 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e dalla D.C.R. n. 563-13414/1999, e s.m.i. .

Visto l'art. 26 comma 7 e seguenti della L.R. n. 56/77 s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" s.m.i.;

vista la L.R. n. 28/1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" e s.m.i.;

richiamata la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 8354/DB1701 del 04.11.2010 e le prescrizioni in essa contenute;

richiamate le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 185 del 02.04.2015 che ha escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98 il progetto di realizzazione del centro commerciale in esame;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
in conformità con gli indirizzi, criteri e norme disposti nella materia del presente provvedimento con D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
richiamati tutti i contenuti della premessa;

determina

- di rilasciare, ai sensi del comma 8 e seguenti dell'art. 26, L.R. n. 56/77 s.m.i., la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione di un centro commerciale sequenziale – tipologia G-CC1, nel comune di Savigliano (CNn), Via Torino, con superficie lorda di calpestio complessiva di mq 9.189 e superficie di vendita complessiva di mq 5.963 alla Società DIMAR s.p.a. con sede in Cherasco (CN), Fraz. Roreto, Via Cuneo n. 34, – C.F. n. 00294760046;
- di autorizzare il Comune di Savigliano al rilascio dei titoli edilizi relativi all'insediamento commerciale in oggetto subordinatamente:
 - a) al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della L.R. n. 56/77 s.m.i., oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale;
 - b) al rispetto dei contenuti progettuali in ordine alla viabilità richiamati in premessa;

- c) al rispetto delle prescrizioni contenute nella Deliberazione della Conferenza dei servizi prot. n. 8354/DB1701 del 04.11.2010 e richiamate in premessa;
- d) al rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 185 del 02.04.2015 di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1998;
- e) al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, dell'insediamento commerciale, in particolare:
- la superficie lorda di calpestio è complessivamente pari a mq. 9.189;
 - la superficie destinata alla vendita è complessivamente pari a mq. 5.963 situata al piano terra di cui:
 - mq 2.700 destinati ad una grande struttura di vendita alimentare e non alimentare (G-SM1)
 - mq 1.800 destinati ad una media struttura di vendita non alimentare (M-SE3);
 - mq 1.463 destinati ad una media struttura di vendita non alimentare (M-SE3);
 - la superficie destinata a magazzino è complessivamente pari a mq 942,50 situata al piano terra di cui:
 - mq 587,90 afferenti la grande struttura di vendita alimentare e non alimentare;
 - mq 354,60 afferenti le medie strutture di vendita;
 - la superficie destinata ad attività accessorie (zone di lavorazione, servizi igienici, galleria, uffici, disimpegni, ecc...) è complessivamente pari a mq 1.956,71;
 - la superficie destinata ad attività di servizio (somministrazione) è complessivamente pari a mq 103,14;
 - la superficie destinata a carico/scarico merci è pari a mq 1.831;
 - la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico è pari a complessivi mq 10.501 di cui: mq 9.003 pari a n. 317 posti auto a raso (300 p.a. afferenti all'attività commerciale e 17 p.a. afferenti al direzionale) destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico e mq 1.498 di superficie destinata a verde pubblico;
 - il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi n. 432 posti auto corrispondenti a mq 11.232 (art. 21 comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.);
 - la dotazione totale minima di aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico afferenti il centro commerciale sequenziale secondo la definizione progettuale pari a mq 9.003 pari a n. 300 posti auto situati a raso, destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico, che non dovrà mai essere inferiore a n. corrispondente a n. 216 posti auto ed a mq pari a 5.616 mq corrispondente al 50% del fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., nel rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3) della L.R. n. 56/77 s.m.i., così come espressamente previsto al comma 2 dell'articolo 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;
 - il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private afferente il centro sequenziale pari a mq 3.756 corrispondenti a n. 132 posti auto situati a raso nel rispetto della L. n. 122/89;
- f) alla stipula, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della L.R. n. 56/77 s.m.i. di Convenzione o atto unilaterale in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto e) e inoltre:
- tutte le opere viarie in progetto siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione del centro commerciale classico;
 - l'obbligo di separazione dei vari insediamenti commerciali insistenti all'interno della stessa localizzazione L2 con viabilità pubblica, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della L.R. n. 56/77 s.m.i.;
 - il centro commerciale dovrà essere composto dagli esercizi autorizzati i quali dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti tra loro con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli, ecc. ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999

s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98;

g) al rispetto della piena conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Savigliano;

h) al rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. n. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. n. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

i) al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

j) al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998.

L'inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell'Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonché la revoca dell'autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dall'art. 6 della L.R. n. 28/99.

Si precisa altresì che la revoca dell'autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 28/99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio dei permessi di costruire, nonché della vigilanza sugli stessi e sulle opere di viabilità interna ed esterna all'insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Comune di Savigliano nel rispetto delle norme della L.R. n. 56/77 s.m.i. nonché di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

Il Comune di Savigliano è tenuto ad inviare entro 30 giorni dalla data del rilascio dei titoli edilizi, alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e Terziario, una copia conforme all'originale del permesso di costruire, della Convenzione o atto unilaterale debitamente sottoscritto dai soggetti, secondo le prescrizioni del presente atto e una dichiarazione che gli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire risultano conformi a quelli a corredo dell'autorizzazione in oggetto e di seguito elencati.

La documentazione a corredo dell'autorizzazione oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

- All. a) – Certificato di Destinazione Urbanistica – 24.06.2015
- All. b) – Progetto PRG Sviluppo Territori Urbanizzati e Urbanizzandi
- All. c) – Determinazione n. 12 – 23.03.2015
- All. d) – Relazione Tecnico-Illustrativa – 24.09.2015
- All. e) – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - 29.09.2015
- Tav. T1 – Estratto P.R.G.C. – Estratto mappa catastale – scala 1:2000 – 10.04.2015
- Tav. T106 – Planimetria stato di fatto – scala 1:2000/1:500 – 20.02.2015
- Tav. T404 – Planimetria generale – scala 1:500 – 12.02.2015
- Tav. T101 – Pianta piano terreno – scala 1:200 – 18.08.2015
- Tav. T102 – Pianta copertura – scala 1:200 – 12.02.2015
- Tav. T103 – Prospetti e sezioni – scala 1:200 – 12.02.2015

- Tav. T104 – Pianta piano terreno con lay out – scala 1:200 – 14.10.2010
- Tav. T429 – Planimetria dei monitoraggi – scala 1:1000 del 02.04.2015
- Tav. T605 – Esecutivo controsoffitti piano terreno – scala 1:200 – 18.08.2015
- Tav. T614 – Esecutivo ventilazioni piano terreno – scala 1:200 – 18.08.2015
- Tav. T107 – Particolari – scala 1:20 – 12.02.2015
- Tav. T108 – Particolari WC e parcheggi disabili – scala 1:500/1:50 – 03.07.2015
- Tav. T111 – Particolari – scala 1:20 – 12.02.2015
- All. f) – Convenzione Edilizia – Repertorio n. 14274 – Raccolta n. 5232 – 16.09.2015
- Rapporto Ambientale Allegato A2 – 20.02.2015
- Allegati al Rapporto Ambientale Allegato A2 – 20.02.2015
- All. j) - Autorizzazione n. 1234 - 29.11.2010

Una copia degli atti sopra elencati, debitamente vistati, unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi al richiedente ed al Comune di Savigliano per gli adempimenti di competenza.

I seguenti elaborati, richiamati quale elemento costitutivo del procedimento istruttorio, sono in possesso di questo Ente poiché prodotti dal comune di Savigliano ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28.1.2000 n. 445 in sede di procedimento ex D.Lgs. n. 114/98 per il rilascio dell'autorizzazione commerciale:

- Verbale della Commissione Igienico Edilizia del 09.09.2015;
- Elaborati relativi al Convenzione PEC T1.2 Via Torino.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell'art. 23 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Commercio e Terziario
dott. Claudio Marocco